

Codice A1908A

D.D. 5 marzo 2021, n. 76

L.R. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 Fondo Acquisizione Crediti (Fondo 160). L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese - Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151). Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gesti



ATTO DD 76/A1908A/2021

DEL 05/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli

OGGETTO: L.R. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 Fondo Acquisizione Crediti (Fondo 160). L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese - Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151). Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione delle due Misure. Impegno di spesa sul capitolo 114826/2021 del Bilancio gestionale provvisorio 2021 per complessivi Euro 123.936,67, a titolo di oneri di gestione.

La L.R. n. 34 del 24/12/2009 ha istituito un Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte ha investito il sistema delle imprese, sostenendo i lavoratori che non percepivano da tempo la retribuzione; tale fondo, costituito da 3 milioni di euro, consentiva ai lavoratori che ne avevano diritto, di richiedere agli Istituti Bancari un prestito massimo di 2.500 euro, garantito dal suddetto fondo, senza costi per il lavoratore stesso; la gestione del fondo di garanzia (Fondo 160) è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. in data 16/06/2010, mediante la sottoscrizione del contratto Rep. n. 15141 con durata prevista fino al 31/12/2013.

La L.R. n. 18 del 28/12/2012 ha modificato la L.R. n. 34/2009, in particolare, all'art.14 ha stabilito di autorizzare Finpiemonte ad acquisire dagli Istituti Bancari, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. 34/2009 e di istituire il "Fondo Acquisizione Crediti" per l'acquisto dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. n. 34/2009, attingendo la sua dotazione finanziaria dalle disponibilità presenti nel "Fondo Speciale di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico"; la stessa legge definiva che eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento della Giunta regionale, restano a carico esclusivo del Fondo.

Con D.G.R. n.2-5245 del 23/01/2013, la Giunta regionale ha deliberato la costituzione del suddetto “Fondo Acquisizione Crediti” con una dotazione finanziaria pari a € 1.250.000 e ha individuato Finpiemonte quale soggetto gestore del Fondo stesso.

La D.G.R. n. 30-66 del 2/07/2014 avente ad oggetto L.R. n. 18/2012 - art. 14. “Fondo acquisizione crediti” ha approvato i criteri, tempi e modalità per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009.

La D.D. n. 513 del 24/07/2014 ha stabilito i tempi, le modalità e i criteri per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009, in attuazione della D.G.R. n. 30-66 del 2/07/2014.

La D.G.R. n. 25-2726 del 29/12/2015 avente ad oggetto L.R. n. 18/2012 - art. 14. “Fondo Acquisizione Crediti” ha approvato i criteri, tempi e modalità per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009. Integrazioni alla D.G.R. n. 30-66 del 02/07/2014 che integra le modalità nel recupero crediti.

In data 28/11/2013 Rep. n. 455/13 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte il Contratto per l’affidamento a Finpiemonte della gestione del Fondo Acquisizione Crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, ai sensi della L.R. n. 18 del 28/12/2012, con efficacia fino al 31/12/2015.

Con D.G.R n. 40 - 11444 del 18/5/2009 è stata disposta l’integrazione della misura denominata L.R. 34/04 “ANT 2” dell’Asse 6 del Programma pluriennale d’intervento per le attività produttive 2006-2010, estendendo l’operatività del Fondo di garanzia regionale inizialmente destinate alle sole PMI anche alle imprese con oltre 250 addetti e prevedendo l’estensione del fondo a disposizione per un importo di € 15.000.000.

Con la D.G.R. n. 42 - 12186 del 21/09/2009 è stato costituito il Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il Regolamento del Fondo (successivamente modificato con D.G.R. n. 54 - 12484 del 2/11/2009) ed è stata affidata la gestione a Finpiemonte (Fondo 151);

con D.D. n. 268 del 22/10/2009 è stato approvato il primo Bando (successivamente modificato a seguito della D.G.R. n. 54 – 21484);

con contratto Rep. 15237 del 23/03/2010 è stato sottoscritto il primo contratto d’affidamento fra la Direzione Competitività e Finpiemonte, con durata prevista fino al 31/12/2011;

con D.G.R. n. 2 - 230 del 29/06/2010 è stata approvata la “Misura IV.3 del Piano per l’Occupazione”, che prevedeva la riattivazione del Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti e la modifica di alcune disposizioni del Regolamento del Fondo;

con D.G.R. n. 71 - 483 del 2/8/2010 è stato approvato il nuovo regolamento del Fondo e con la D.D. n. 294 del 3/11/2010 la Direzione Regionale ha provveduto a riaprire il Bando precedentemente attivato (periodo 8/11/2010 – 6/12/2010);

con D.G.R. n. 27 - 3917 del 29/05/2012 è stata approvata la nuova disciplina attuativa del Fondo di garanzia per le grandi imprese e con D.D. n. 225 del 1/06/2012 la Direzione regionale ha provveduto a riaprire il Bando e ad affidarne la gestione a Finpiemonte;

con contratto Rep. 16910 del 27/07/2012 sono state disciplinate le attività di gestione del bando in oggetto con efficacia prevista dal 1/01/2012 e fino al 31/12/2016.

Nel periodo di non vigenza contrattuale, Finpiemonte, in accordo con la Direzione Competitività del Sistema Regionale, ha garantito lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei succitati Fondi 160 e 151.

Con lettera PEC n. 1826 del 12/02/2021 il Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli ha inviato la richiesta di offerta di servizio relativa al Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese - L.R. 34/2004 - Asse 6, Misura ANT 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/2010 e di offerta di servizio relativa a L.R. 34/2009 "Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" e L.R. 18/2012 "Fondo Acquisizione Crediti";

con nota pec n. Prot. 2583 del 2/03/2021 Finpiemonte ha fornito una previsione dei corrispettivi ancora da riconoscere, per le attività svolte/da svolgere sino al 31/12/2023, a chiusura della gestione delle due Misure.

Le modalità di calcolo dei corrispettivi sono richiamate all'art. 7 del contratto approvato con il presente provvedimento, nel rispetto delle modalità e criteri previsti dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16.2.2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.".

Verificata la congruità delle offerte e il rispetto dei parametri stabiliti con la D.G.R. 2-6472/2018 e con la D.D. n. 43/2018 e vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021;

si ritiene opportuno:

1) approvare le offerte di servizio pervenute via pec n. prot. 2583 del 2/03/2021, limitatamente al periodo di vigenza del Bilancio. Nelle offerte sono dettagliate le attività residuali di gestione dei Fondi 160 e 151 ed i relativi costi, come di seguito riportato:

Fondo 160:

Gli oneri sostenuti per le attività svolte sono stati regolarmente consuntivati secondo le modalità previste dall'art. 26 della Convenzione Quadro del 2010 e trasmessi:

per le attività riferite all'anno 2016, con comunicazione del 16/10/2017 (Prot. 17-23535), per un importo complessivo pari ad € 14.457,57 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2017, con comunicazione del 25/10/2018 (Prot. 18-28752), per un importo complessivo pari ad € 4.602,05 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2018, con comunicazione del 30/07/2019 (Prot. 19-24834), per un importo complessivo pari ad € 6.526,16 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2019, con comunicazione del 27/07/2020 (Prot. 20-35130) e del 1/09/2020 (Prot. 20-40536), per un importo complessivo pari ad € 4.390,01 (iva esclusa).

L'ammontare complessivo degli oneri sostenuti per il periodo 2016-2019 è quindi pari ad € 29.975,79 (iva esclusa), € 36.570,46 (iva inclusa).

Gli oneri sostenuti per le attività svolte e da svolgere nel prosieguo della gestione:

- per le attività riferite all'anno 2020, con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 934,04 Iva esclusa e € 1.139,53 Iva inclusa;
- per le attività riferite all'anno 2021, con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 3.269,16 Iva esclusa e € 3.988,37 Iva inclusa.

Fondo 151:

Gli oneri sostenuti per le attività svolte sono stati regolarmente consuntivati secondo le modalità previste dall'art. 26 della Convenzione Quadro del 2010 e trasmessi:

per le attività riferite all'anno 2017, nota prot. 18-28752 del 25/10/2018, per un importo complessivo pari ad € 27.520,95 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2018, nota prot. 19-24834 del 30/07/2019), per un importo complessivo pari ad € 13.500,00 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2019, con nota prot. 20 - 35130 del 27/07/2020 e del 1/09/2020 (Prot. 20 - 40536), per un importo complessivo pari ad € 7.500,00 (iva esclusa).

L'ammontare complessivo degli oneri sostenuti per il periodo 2017-2019 è pari ad € 48.520,95 (iva esclusa), per complessivi € 59.195,56 (iva inclusa)

Gli oneri sostenuti per le attività svolte e da svolgere nel prosieguo della gestione:

- per le attività riferite all'anno 2020, con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 11.412,50 Iva esclusa e € 13.923,25 Iva inclusa;

- per le attività riferite all'anno 2021: con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 7.475,00 IVA esclusa e € 9.119,50 Iva inclusa;

2) affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività residuali sino al 31/12/2021, per i Fondi 160 e 151, e di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3) impegnare la somma di Euro 123.936,67 (Iva inclusa), sul capitolo 114826 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a favore di Finpiemonte S.p.A. - codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto.

Dato atto che:

ai sensi della L.R. 23/12/2020, n. 31 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie) la gestione delle spese è autorizzata nei limiti di cui all'art.1; nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

la D.G.R. n. 26-2777 del 15 gennaio 2021 recante "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della L.R. n. 31/2020. Stanziamenti per la gestione contabile" ha reso disponibili, tra gli altri, lo stanziamento sul capitolo 114826, per l'anno 2021;

in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. la somma impegnata con il provvedimento risulta interamente esigibile nell'esercizio 2021;

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

l'Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Accertata la compatibilità di cui all'art. 56 comma 6 e art. 57 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte".
- la L.R. n. 8/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la L.R. n. 30 del 16/12/2020, "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie";
- la L.R. n. 31 del 23/12/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2021 recante "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 31/2020. Stanziamenti per la gestione contabile";
- la L.R. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";
- la D.G.R. n. 1-3120 del 11/06/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017, contenente le Linee Guida inerenti il controllo analogo;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/2/2018;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12- 5546 del 29/08/2017);
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A".

Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021;

DETERMINA

per le motivazioni riportate dettagliatamente in premessa:

a) di approvare le offerte di servizio presentate da Finpiemonte S.p.A. con nota Prot. n. 2583 del 2/03/2021, sino al 31/12/2021, inerenti le attività residuali relative alla gestione delle Misure:

- L.R. n. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 "Fondo Acquisizione Crediti" (Fondo 160);
- L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese - Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151);

b) di approvare lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. - Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la regolamentazione delle attività residuali di Finpiemonte S.p.A. relative ai due Fondi 160 e 151 - l'Allegato 1 contiene altresì l'appendice 1.a, relativa alla "Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679";

c) di affidare a Finpiemonte S.p.A., in coerenza e continuità con le attività regolamentate con i sopra citati contratti, le attività residuali inerenti le due Misure in oggetto;

d) di impegnare la somma di Euro 123.936,67 sul capitolo 114826 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a favore di Finpiemonte S.p.A. - codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto.

e) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: 101.587,44 (oltre Iva 22%) per un importo complessivo di 123.936,67 (Iva inclusa)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Clara Merlo

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli)
Firmato digitalmente da Clara Merlo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Bozza_Contratto_DEF_151_160__OMISSIS_5032021.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Rep. n.

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.

DELLE ATTIVITA’ RESIDUALI DI GESTIONE DELLE MISURE D’AIUTO

PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATE:

1. DAL CONTRATTO REP. 16910 DEL 27/07/2012, AFFERENTE AL FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE DI CUI ALLA LR 34/2004. ASSE 6 MISURA ANT.2 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO 2006/2010 (FONDO 151).

2. DAL CONTRATTO REP. N. 455/13 DEL 28/11/2013, AFFERENTE ALLA MISURA D’AIUTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISIZIONE CREDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – LEGGE REGIONE PIEMONTE 28/12/2012 N. 18 (FONDO 160).

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, in persona del Dirigente *pro-tempore* Responsabile di Settore dott.ssa _____, domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott. _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n. 36508, registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330.

Giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 03/03/2021 (nel seguito Finpiemonte) e, ove congiuntamente, anche “Parti”,

PREMESSO CHE

Con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.

In particolare l’art. 2, comma 2, lettera a), della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15 gennaio 2021 hanno sottoscritto la “convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte” (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione.

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro.

In data 27/07/2012 è stata firmata fra le Parti la convenzione recante il numero di repertorio 16910, per l'affidamento a Finpiemonte delle attività di supporto nell'ambito dell'attuazione del *Fondo temporaneo di garanzia per le grandi imprese di cui alla L.R. 34/2004 – Asse 6 Misura Ant 2 del Programma Pluriennale di intervento 2006/2010* (nel seguito Fondo Garanzia Grandi Imprese) con durata prevista fino al 31/12/2016.

In data 28/11/2013 è stata firmata fra le Parti la convenzione recante il numero di repertorio 455/013, per l'affidamento delle attività di gestione del *Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti, in condizioni di disagio economico, previsto ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18* (nel seguito Fondo Lavoratori), con durata prevista fino al 31/12/2015.

In coerenza con quanto disciplinato nei contratti di affidamento sopra richiamati, i corrispettivi maturati per le attività di gestione sono stati regolarmente riconosciuti e liquidati a Finpiemonte, ad eccezione di quelli rendicontati successivamente alla data di scadenza dei contratti stessi.

Finpiemonte, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle misure d'aiuto soprarichiamate oltre la data di scadenza dei contratti.

Risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attività che risultano ancora indispensabili per portare a conclusione la gestione del Fondo Garanzia Grandi Imprese e del Fondo Lavoratori.

Le Parti convengono nel disciplinare le attività che Finpiemonte ha svolto nel periodo successivo alla data di scadenza dei contratti soprarichiamati e che dovranno essere ancora svolte, adeguando i corrispettivi ai provvedimenti assunti in

materia di congruità (D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018) e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività residuali a completamento dell'esecuzione dei contratti recanti i numeri di repertorio:

- 16910 del 27/07/2012, relativo alla gestione del Fondo Garanzia Grandi Imprese (Fondo 151);

- 455/013 del 28/11/2013, relativo alla gestione del Fondo Lavoratori (Fondo 160).

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le attività previste nell'offerta economica da questa presentata a mezzo PEC (con protocollo n. 2583 del 2/03/2021), riconducibili a quanto di seguito riportato:

a) Per quanto riguarda il *Fondo Garanzia grandi imprese* (fondo 151):

- esame delle richieste di estensione di durata della garanzia oltre il termine massimo di durata previsto dal Bando, con conseguente gestione dei rapporti con imprese e banche per la definizione e il monitoraggio dei compensi corrisposti dalle imprese,

- la gestione dei rapporti con gli istituti di credito convenzionati,

- l'espletamento di tutte le procedure necessarie in caso di escussione della garanzia,

- la disposizione della revoca dell'agevolazione,

- il tentativo di recupero dei crediti, anche per il tramite degli istituti di credito convenzionati e mandatari sia in via ordinaria che mediante l'insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari,

- il supporto legale in caso di eventuali controversie e patrocinio nei contenziosi giudiziali, in ogni grado e sede, in cui Finpiemonte sia coinvolta sia quale parte convenuta che quale parte attrice;

- la gestione del servizio di informativa nei confronti delle Autorità;

- l'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

- la predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro.

b) Per quanto riguarda il *Fondo Lavoratori* (Fondo 160):

- la gestione delle eventuali attività di recupero dei crediti acquisiti, secondo le modalità che poi sono state definite nell'ambito di successivi provvedimenti regionali (D.G.R. n.30-66 del 2/7/2014 e DD n. 513 del 24/7/2014), anche collaborando con gli uffici regionali nel caso fosse necessario reperire informazioni anagrafiche riguardanti i debitori (attraverso, per esempio, l'utilizzo del sistema telematico SIATEL);

- la gestione del servizio di informativa nei confronti delle Autorità;

- l'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

- la predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, con riferimento al Settore Monitoraggio, valutazione e controlli della Direzione Competitività del sistema regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31/12/2019 le disponibilità liquide dei fondi istituiti per la gestione dei Fondi oggetto del presente contratto assommano a:

- € 13.857.492,78, sulle giacenze del fondo 151,
- € 15.568,56, sulle giacenze del fondo 160.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2021.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente

contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, della Direzione Competitività del sistema regionale (a mezzo PEC con protocollo n. 2583 del 2/03/2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 101.587,44 oltre Iva per complessivi Euro 123.936,67 (IVA compresa), così suddiviso:

a) Per quanto riguarda il *Fondo Garanzia grandi imprese* (fondo 151), Euro 67.408,45 oltre Iva per complessivi Euro 82.238,31 (Iva compresa), così ripartito:

- Euro 59.195,56 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta fino al 31/12/2019;

- Euro 13.923,25 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta nel 2020;

- Euro 9.119,50 € (ofi) oneri di gestione relativi all'attività da svolgere per il 2021;

b) Per quanto riguarda il *Fondo Lavoratori* (Fondo 160) Euro 34.178,99 oltre Iva per complessivi 41.698,36 (Iva compresa), così ripartito:

- Euro 36.570,46 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta fino al 31/12/2019;

- Euro 1.139,53 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta nel 2020;

- Euro 3.988,37 € (ofi) oneri di gestione relativi all'attività da svolgere per il 2021;

3. Le modalità di remunerazione dei servizi resi sono riconducibili alla gestione di strumenti finanziari e sono convenute prevedendo una remunerazione di base annua, calcolata applicando le percentuali indicate nell'offerta di servizio di cui al comma 2, alle dotazioni dei fondi, riscontrabili sui Bilanci dei Fondi, presentati annualmente da Finpiemonte alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro. Per quanto riguarda il valore annuo della dotazione del fondo, vengono considerati:

- ad incremento della stessa, gli accrediti e gli eventuali girofondi attivi,

- a decremento della stessa, le restituzioni dal fondo e gli eventuali girofondi passivi.

4. [REDACTED] Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare le percentuali convenute, al verificarsi di fatti estranei alla sfera d'azione di Finpiemonte, che determinino un cambiamento dei presupposti indicati nell'offerta pervenuta agli atti del Settore.

5. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo n. 114826/2021 del bilancio regionale, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

6. Finpiemonte presenterà annualmente, dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

7. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all’articolo 26 della Convenzione Quadro.

8. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o

propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo dei bandi: L.R. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 "Fondo Acquisizione Crediti" (Fondo 160) - L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese - Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151), cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

• per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la

distruzione;

• per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati

relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici

della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o

sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato,

pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa

al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare

che i relativi contenuti siano stati compresi;

• raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati

coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le

quali sono trattati;

• esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le

quali sono trattati;

• conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

• trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno

accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile

esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e

all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a

quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto

dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o

raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale / Partita Iva
- estremi del documento di riconoscimento

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali,

di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione

scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese

le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.